

**COPIA**

**COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO**  
Provincia di Brescia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 46 DEL 07-06-2013**

**OGGETTO:** Esame condizione degli eletti art. 41, comma 1 TUEL enti locali 12 agosto 2012 n. 267 - Elezioni Amministrative 26 e 27 maggio 2013.

---

L'anno Duemilatredici il giorno Sette del mese di Giugno alle ore 20:30 presso l'Aula Magna della Scuola Media di Toscolano, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
CASTELLINI DELIA MARIA BONI DAVIDE ANDREOLI ANDREA BOSCHETTI MARIA GRAZIA SGANZERLA ALICE COZZAGLIO ELISA GAETARELLI FABIO CIVIERI VIRNA RIGHETTINI ROBERTO ELENA PAOLO	CAPUCCINI GIULIANA
Presenti: 10	Assenti: 1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. **LORENZI ALBERTO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la signora **CASTELLINI DELIA MARIA**, nella sua qualità di SINDACO del Consiglio Comunale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta stessa ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

**COPIA****N. 46/C.C. del 07-06-2013****OGGETTO:** Esame condizione degli eletti art. 41, comma 1 TUEL enti locali 12 agosto 2012 n. 267 - Elezioni Amministrative 26 e 27 maggio 2013.**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che nei giorni 26 e 27 maggio 2013 hanno avuto luogo in Comune di Toscolano Maderno (BS) le elezioni amministrative per l'elezione del nuovo Sindaco e Consiglio Comunale in esito alle quali è stata proclamata Sindaco la signora Delia Maria Castellini.

Visto l'articolo 41 del tuel enti locali d. lgs. n. 267/2000 a tenore del quale *"1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II Titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69."*

Tenuto conto delle modifiche apportate all'art. 58 comma 1 lettera b) del testo unico enti locali dal *l'art. 1, comma 81, lett. a), L. 6 novembre 2012, n. 190* del seguente tenore: " b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;"

Atteso che nessun consigliere presente ha lamentato alcunché in merito al sussistere delle predette cause di ineleggibilità di cui agli articoli da 55 a 69 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000.

Rammentato che, a tenore dell'art. 59 comma 1 del tuel enti locali D. Lgs. n. 267/2000 "Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale" Lettera così modificata dall'art. 1, comma 81, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190.

Visto l'Articolo 63 Incompatibilità del D. lgs. n. 267//2000 a tenore del quale:

"1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;( Numero così modificato dall'art. 14-decies, comma 1, lett. b), D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.)

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed

**COPIA**

imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall' articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; (Numero così modificato dall'art. 2, comma 42, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10)

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso; (Numero così modificato dall'art. 3-ter, comma 1, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2002, n. 75.)

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato."

Acquisito in argomento il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente deliberato a tenore dell'art. 49 del tuel enti locali d. lgs. n. 267/2000.

Uditi gli interventi dei componenti il Consiglio Comunale, per i quali si rinvia al verbale della trascrizione del file audio.

Con voti favorevoli n. 10 (dieci) espressi all'unanimità in forma palese per alzata di mano da parte di n. 10 (dieci) consiglieri presenti e votanti,

**DELIBERA**

Di dare atto che, esaminata la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III (articoli 55 – 69) del testo unico enti locali D. Lgs. n. 267/2000, non sussistono cause di ineleggibilità.

**COPIA**

Successivamente il Consiglio Comunale con voti favorevoli n. 10 (dieci) espressi all'unanimità in forma palese per alzata di mano da parte di n. 10 (dieci) consiglieri presenti e votanti,

**Delibera**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dott. LORENZI ALBERTO)

IL SINDACO  
(F.to CASTELLINI DELIA MARIA)

**COPIA**



**COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO**

Provincia di Brescia

Pareri in ordine alla proposta di deliberazione

**N. 46/C.C. del 07-06-2013**

**OGGETTO:** Esame condizione degli eletti art. 41, comma 1 TUEL enti locali 12 agosto 2012 n. 267 - Elezioni Amministrative 26 e 27 maggio 2013.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA  
(F.to LORENZI ALBERTO)

**COPIA**



**COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO**  
Provincia di Brescia

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 46/C.C. del 07-06-2013**

**OGGETTO:** Esame condizione degli eletti art. 41, comma 1 TUEL enti locali 12 agosto 2012 n. 267 - Elezioni Amministrative 26 e 27 maggio 2013.

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Toscolano Maderno, 14-06-2013

Per IL SEGRETARIO COMUNALE  
L'Istr. Amm. Ufficio Segreteria  
(F.to Maria TADDI)

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000 in data 07-06-2013, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Per IL SEGRETARIO COMUNALE  
L'Istr. Amm. Ufficio Segreteria  
(F.to Maria TADDI)